COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FASCETTI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 681

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n.452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2789) 681

PRESIDENTE 681, 683, 684
DE' COCCI, *Relatore* 681, 683, 684
STUANI 683
SANNICOLÒ 683, 684
GRILLI 683
ROMANI, *Commissario per il turismo* . . 683

Votazione segreta:

PRESIDENTE 685

La seduta comincia alle 9,35.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Quarello, Lombardo Ivan Matteo e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero », approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Prego, innanzitutto, gli onorevoli colleghi di volermi scusare se, data l'urgenza con cui è stato sottoposto al nostro esame il provvedimento, non ho potuto approfondire, come merita, l'esame del disegno di legge.

Comunque, credo che non ci sia bisogno di dilungarsi sulla importanza che ha in Italia l'industria turistica ed alberghiera e sulla importanza che hanno le iniziative in questo settore, sia ai fini dell'incremento dell'occupazione, sia ai fini dell'aumento delle cosiddette partite invisibili della bilancia dei pagamenti, sia, infine, per una migliore reciproca comprensione ed affratellamento fra i popoli.

Il Governo ha, fino ad oggi, stanziato, per finanziamenti di interesse alberghiero e turistico, fondi notevoli, ma certo alquanto inadeguati di fronte alle richieste, alle esigenze e alle aspettative, soprattutto all'indomani della guerra che, dopo avere arrestato l'enorme sviluppo del patrimonio alberghiero, ha arrecato notevoli danni alle attrezzature. I provvedimenti che riguardano la materia sono il decreto legislativo n. 452 del 29 maggio 1946 e la legge n. 481 del 29 luglio 1949, che siamo chiamati ad integrare con il presente disegno di legge. In conseguenza dei due citati provvedimenti, furono utilizzati otto miliardi di lire del fondo E. R. P. La legge del 1949 prevede la concessione di mutui e contributi a coloro che ne avevano già fatto domanda in base al precedente decreto legislativo del 1946 e prevede, inoltre, la concessione di mutui a coloro che ne avessero fatto domanda entro il termine di novanta giorni, e la concessione di contributi straordinari a coloro che li avessero richiesti entro il 10 giugno 1951. Gli otto miliardi, anche se la somma, come dicevo, è tutt'altro che ingente di fronte alle necessità, non sono stati integralmente spesi, soprattutto per la mancata approvazione di taluni progetti da parte della missione E. C. A. Mi pare che siano avanzati 2 miliardi e 800 milioni.

Questa somma, secondo le autorità americane, avrebbe dovuto essere destinata a fronteggiare altre necessità verificatesi successivamente, soprattutto in seguito alle alluvioni: va data lode al Governo per aver saputo ottenere dalle stesse autorità americane l'utilizzo di detta somma, nel prossimo esercizio finanziario, rimanendo ferma la spesa per l'incremento turistico. Occorre, però, che noi approviamo il provvedimento con la massima urgenza, in modo da poter impiegare le disponibilità esistenti nella concessione dei mutui contemplati dall'articolo 4 della legge n. 481, in favore di coloro che ne hanno già fatto regolare domanda ai sensi dello stesso articolo. Non si tratta, quindi, di riaprire i termini per nuove domande, ma semplicemente di esaminare le numerosissime giacenti (circa tremiladucento) ed accogliere le più meritevoli. È da rilevare, soprattutto, che viene a cadere la necessità di erogare i contributi straordinari in quanto, a coloro che fecero domanda per la concessione dei contributi, viene data, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, la possibilità di chiedere la concessione del mutuo. L'articolo 3 del disegno di legge proroga al 31 dicembre 1953 il termine massimo per il completamento delle opere: detto termine può essere prorogato per la durata massima di un anno, purché si tratti di notevole mole di lavoro; lo stesso articolo 3 stabilisce, quindi, che, all'atto della concessione delle provvidenze, deve essere stabilito il termine per l'inizio delle relative opere, termine che per le opere già ammesse a provvidenze, e non ancora iniziate, è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora le opere non vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti, o vengano sospese senza giustificato motivo, il Commissario per il turismo dispone la revoca dei benefici concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Viene poi mantenuto il godimento delle agevolazioni fiscali anche per coloro che non ottengono i mutui, e, allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo in materia, l'articolo 4 precisa che i mutui possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi, pensioni ed impianti turistici, già ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi, n. 452 e n. 399, rispettivamente del 29 maggio 1946 e 9 aprile 1948, purché si tratti di opere diverse da quelle già finanziate, e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481. L'articolo 5, infine, stabilisce che, qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui al presente disegno di legge, ai decreti legislativi già citati ed alla legge del luglio 1949, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.

Ritengo opportuno rinnovare, in questa sede, il voto più volte formulato dalle categorie interessate e dai parlamentari, in occasione degli annuali congressi, all'indirizzo degli esponenti dell'E. C. A. e prima di tutto a Mister Austin, tendente ad ottenere che anche per il futuro vengano stanziati fondi in misura maggiore dell'attuale. E se pensiamo che in altri settori economici nazionali, non più importanti del turismo, esistono svariate forme di credito, dobbiamo auspicare che anche nel campo del turismo si possa giungere a una forma permanente di finanziamento sia per quanto riguarda i miglioramenti, sia per quel che concerne l'esercizio.

Si è parlato, dopo la guerra, dello stanziamento, mi pare, di 23 miliardi, per andare incontro alle esigenze del turismo italiano; invece ci siamo dovuti accontentare, fino ad oggi, di 8 miliardi, e si prospetta ora la spesa – attraverso la presentazione di apposito disegno di legge – di altri tre miliardi. Non è certo molto, se pensiamo che l'industria turistica rappresenta per il nostro Paese

una delle fonti principali di lavoro, di benessere, di ricchezza. Occorre che, anche in questo, campo si addivenga ad una soluzione definitiva e organica.

Formulato questo voto, che spero sia condiviso da tutti i componenti la Commissione, non mi resta che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge. Avremo occasione di ritornare sul problema del turismo, problema che richiede un approfondito esame e un'ampia discussione. Intanto, siccome l'esercizio finanziario si chiude tra pochissimi giorni e il presente disegno di legge deve essere votato prima di detta chiusura, propongo l'approvazione del provvedimento senza modifiche di sorta al testo approvato dal Senato. Ricordo, per concludere che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. In ordine alla assegnazione di questi fondi, vi sono dei criteri restrittivi, che limitano a qualche regione soltanto le provvidenze previste dal disegno di legge? Chiedo questo perché ritengo che tutte le provincie italiane abbiano il diritto di pretendere il medesimo trattamento. E gradirei anche sapere come sono stati assegnati i fondi già distribuiti. Sono, questi, elementi indispensabili per una previsione sulla nuova distribuzione dei fondi: debbo, a questo proposito, ricordare che la Commissione è priva di qualsiasi informazione in materia.

SANNICOLÒ. Mi pare che molto tempo fa fu preannunciata una dettagliata esposizione sull'industria turistica e sulle sue possibilità di sviluppo. Il Governo, a questo riguardo, non si è mostrato premuroso, ma si è affrettato a presentarci un disegno di legge e a chiederci di approvarlo con urgenza, pena la dispersione dei fondi residui.

Questo modo di procedere non ci è certamente gradito. Il disegno di legge poteva essere presentato prima, dando tempo allo stesso relatore di preparare una relazione adeguata. Il disegno di legge si riferisce ad una quantità di articoli di leggi in vigore il cui esame richiederebbe molto più tempo, e non mi pare che la Commissione sia stata resa sufficientemente edotta della situazione.

Queste mie osservazioni non otterranno grandi risultati; comunque insisto perché sia fornita alla Commissione, una volta tanto, una relazione completa sulla situazione di questo importantissimo settore economico.

GRILLI. Mi associo a quanto ha detto il collega Sannicolò, facendo inoltre presente che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge col quale si dovrebbe autorizzare un ente governativo ad erogare somme per entità che non conosciamo.

DE' COCCI, *Relatore*. Ho precisato che si tratta di due miliardi e ottocento milioni.

GRILLI. Non solo, ma ci viene presentato il 26 giugno e ci si fa sapere che dovrebbbe essere approvato entro il 30 giugno.

Io non vedo assolutamente perché si debba chiedere alla Commissione di approvare così in fretta un provvedimento di legge senza dare tempo di controllare o verificare il modo con cui sono stati spesi i fondi erogati e di discutere se non sia possibile una più efficace utilizzazione della somma ancora disponibile.

Veramente, non credo che questo sistema sia accettabile neppure da voi. Per noi, comunque, non lo è. Non vedo come sia tutelata la serietà della nostra Commissione e di tutti noi, approvando ad occhi chiusi provvedimenti di questo genere. L'onorevole relatore ha riferito sul disegno di legge; è presente il rappresentante del Governo; ma non è sistema parlamentare togliere ai membri della Commissione la possibilità di controllare l'operato del Governo in questo settore e di discutere sulle prospettive per il futuro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. È stato chiesto se esiste un criterio preferenziale per l'assegnazione alle varie regioni delle somme non utilizzate. Posso precisare che già nelle leggi vigenti era stato inserito effettivamente un trattamento preferenziale per il Mezzogiorno, nel senso che del complesso della somma a disposizione il 65 per cento andava al Sud e il 35 per cento al Nord.

L'E. C. A. ha sollevato molte difficoltà circa l'utilizzazione di questo fondo residuo e si è poi manifestata favorevole al mantenimento della suddivisione accennata. Questa è una delle tante ragioni per le quali il disegno di legge è stato presentato così tardi. Posso affermare che abbiamo dovuto trattare per lo meno sei mesi per ottenere l'utilizzo della somma residua da parte dell'E. C. A., che aveva destinato il fondo al Tesoro per altri scopi, e per arrivare finalmente alla presentazione del disegno di legge che tre mesi fa ha cominciato ad essere discusso al Senato. Nuove difficoltà sono sorte circa la clausola riguardante la percentuale di assegnazioni per regioni, e solo quindici giorni fa si è potuto ottenere l'adesione da parte dell'E. C. A.

Sono spiacente che il disegno di legge sia stato presentato alla Camera così in ritardo, ma ciò è dipeso dalle circostanze contrarie alle quali ho accennato. D'altra parte, non c'è altra soluzione: i termini stanno per scadere e, se non si approva il provvedimento, non c'è possibilità di utilizzare la somma che siamo riusciti a far assegnare al turismo da parte dell'E. C. A.

Il disegno di legge in esame non apporta innovazioni alle precedenti disposizioni legislative, per quanto riguarda il criterio di assegnazione e la proporzione dei mutui; proroga semplicemente i termini per l'utilizzo della somma ancora disponibile.

Si potrà chiedere come mai, con tante domande ancora all'esame, siano rimasti inutilizzati fondi piuttosto notevoli. Dico subito che l'E. C. A. ha proceduto con molta lentezza all'approvazione dei finanziamenti, e questo perché ha dovuto far compiere tutti gli accertamenti necessari da parte dei suoi periti. Si sono inoltre verificati casi di interessati che hanno rinunciato ai contributi pur essendo stati approvati i relativi programmi di lavoro. Non è quindi colpa della speciale Commissione governativa, che ha sempre lavorato con zelo, se sono rimaste inutilizzate delle somme.

Per quanto riguarda il problema del turismo nei suoi molteplici aspetti, dichiaro che sono disposto, quando il Presidente lo riterrà opportuno, a trattarlo nella forma più ampia, perché la Commissione possa rendersi conto dell'opera fin qui svolta dal Governo. Posso intanto affermare che possiamo presentare un programma di esecuzioni abbastanza lusinghiero e che l'incremento dato al turismo è superiore a qualsiasi cifra, anche prebellica.

SANNICOLO'. L'onorevole De' Cocci, nella sua relazione, ha affermato, mi pare, che gran parte della somma stanziata era rimasta inutilizzata per intralci burocratici, in particolare relativi a trattative con l'E.C.A. Il provvedimento di legge in esame elimina questo inconveniente?

DE' COCCI, *Relatore*. Non possono più verificarsi intralci di questo genere, perché non c'è più il controllo dell'E. C. A.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del Commissario per il turismo che si è detto pronto a svolgere una relazione organica in materia. La data della relativa seduta sarà fissata in seguito.

Passiamo ora all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità degli articoli 4 e 11 della predetta legge.

Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.

Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le località ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(*È approvato*).

ART. 2.

Coloro i quali abbiano presentato regolarmente domanda per la concessione dei soli contributi straordinari previsti nell'articolo 2, lettera *b*) della legge 29 luglio 1949, n. 481, e intendano invece beneficiare dei mutui di cui all'articolo 4 della legge stessa, devono farne domanda nei modi ivi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il Turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al precedente comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti o vengano sospese senza giustificato motivo per un periodo di tre mesi, il Commissario per il Turismo dispone la revoca dei benefici concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il 31 dicembre 1953, o nel termine prorogato ai sensi del primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi pensioni od altro impianto turistico, già ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, purché le opere siano diverse da quelle già finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.

(*È approvato*).

ART. 5.

Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizî successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero ». (2789):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bernieri, Bersani, Bigiandi, Bonino, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Dami, De' Cocci, Faralli, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Grilli, Invernizzi Gaetano, Lettieri, Lombardini, Manuel Gismondi, Menotti, Puccetti, Rapelli, Roselli, Sabatini, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani e Volpe.

Sono in congedo:

Quarello, Lombardo Ivan Matteo, Saggin.

La seduta termina alle 10,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI